



Consiglio Regionale della Campania

Prot.n. 19271/A.Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti delle Commissioni
Consiliare IV e III

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

Oggetto: Proposta di legge "Regolamentazione del trasporto scolastico in Campania"
Reg. Gen. n. 82 (Ex Reg. Gen. n. 472 – VIII Legislatura)

Ad iniziativa del Consigliere Amato
depositata il 16 settembre 2010,

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno,

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

IV Commissione Consiliare Permanente per l'esame;
III Commissione Consiliare per il parere.

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, 27.09.2010

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE

La proposta di legge intende regolamentare il servizio del trasporto scolastico in Campania.

Nella maggior parte dei casi il trasporto scolastico viene effettuato abusivamente e senza il rispetto dei requisiti minimi di sicurezza per la salvaguardia dell'incolumità degli alunni.

La regolamentazione di tale servizio, di grande utilità per migliaia di famiglie campane, potrà consentire di

- far nascere nuove opportunità lavorative (si stima che per la sola città di Napoli sono necessari circa 700 minibus)
- far diminuire il traffico e, quindi, migliorare la vivibilità cittadina
- perseguire e sanzionare con più rigore coloro che esercitano senza il rispetto di autorizzazioni e dei requisiti di sicurezza a salvaguardia dell'incolumità dei trasportati


M. 1



Consiglio Regionale della Campania

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. La presente legge stabilisce la disciplina dell'attività di trasposto scolastico rivolto agli alunni iscritti alle scuole materne, elementari e medie, residenti o domiciliati nei Comuni della regione Campania.
2. Essa stabilisce le norme generali del servizio in parola a tutela della concorrenza e con l'intento di facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 2
(Definizione)

1. Ai fini della presente legge si intende:

- a) per servizio di trasporto scolastico, quella attività posta in essere da un imprenditore, il quale, mediante autoveicoli atti a trasportare nove o più persone, si obbliga a trasportare gli alunni delle scuole materne, elementari e medie, dall'istituto scolastico ai punti di raccolta più vicini alle rispettive abitazioni, dietro compenso versato dalla persona trasportata e/o dal Comune organizzatore del trasporto;
- b) per imprenditore, la persona giuridica che:
 - 1) sia associato in cooperativa di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperativa di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - 2) sia associato in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
- c) per mezzi, autobus, minibus, scuolabus, e miniscuolabus, rispondenti ai requisiti del decreto Ministeriale 18 aprile 1977, ed utilizzati nel rispetto delle prescrizioni e limitazioni contenute nel decreto Legislativo 285/1992, nelle carte di circolazione relative ai veicoli e nell'autorizzazione per lo svolgimento del servizio, nonché immatricolati in uso proprio o in uso a terzi per il servizio di linea o di noleggio con conducente, muniti di contrassegno con la dicitura Trasporto scolastico da esporsi sulle due fiancate del veicolo e di contrassegno in metallo da applicarsi sulla targa del veicolo, recante le seguenti indicazioni:
 - 1) nome del Comune nel quale espleta il servizio di trasporto scolastico e stemma comunale;
 - 2) numero d'ordine progressivo;
 - 3) dicitura in nero "TS".



Consiglio Regionale della Campania

Art. 3

(Istituzione albo regionale)

1. A decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge, la regione Campania istituisce l'albo delle imprese che gestiscono il servizio di trasporto scolastico.

2. L'iscrizione nel detto albo costituisce requisito indispensabile per poter prestare l'attività di gestore del servizio di trasporto scolastico.

3. Ai fini dell'iscrizione all'albo dei gestori del servizio di trasporto scolastico, l'imprenditore deve possedere i seguenti requisiti:

- a) iscrizione nell'apposito ruolo provinciale tenuto dalla Camera di commercio;
- b) idoneità morale così come qualificata dall'articolo 4 del decreto Ministeriale 20 dicembre 1991, n. 448, comprovata dai documenti di cui all'articolo 16 del medesimo D.M.;
- c) non essere interdetto all'assunzione dei pubblici uffici;
- d) non aver riportato condanne, anche non definitive, per il delitto previsto all'articolo 416-bis c.p. o per il delitto di favoreggiamento commesso in relazione a tale reato;
- e) non aver riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti di cui agli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319-ter, 320;
- f) non aver riportato condanna, anche non definitiva, per un delitto commesso con abuso di potere o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio diversi da quelli indicati nell'alinea precedente;
- g) l'idoneità finanziaria così come individuata dall'articolo 5 del D.M. 20/12/1991, n. 448, comprovata dai documenti di cui all'articolo 16 del medesimo D.M.;
- h) l'idoneità professionale così come qualificata dagli artt. 6 e ss. del D.M. 20/12/1991, n. 448, comprovata dai documenti di cui all'articolo 16 del medesimo D.M.;
- i) di aver avuto nel corso dell'anno precedente una forza lavoro media annua di non meno di venti soci lavoratori con esclusione dei mesi di luglio e agosto;
- l) presentazione del libro matricola con annotazione del personale dipendente;
- m) essere in regola con i versamenti degli oneri contributivi previdenziali ed assicurativi da attestare mediante presentazione annuale del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- n) aver immatricolato, in uso proprio o in uso di terzi, a titoli di proprietà, usufrutto, patto di riservato dominio, leasing o comodato d'uso, mezzi rispondenti alle norme dettate dal D.M. 18/4/1977;
- o) depositare bilancio presso Camera di Commercio Industria e Artigianato.

4. La Regione provvede, attraverso la propria organizzazione, all'aggiornamento dell'albo, previa annuale verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione allo stesso.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 4

(Autorizzazione per l'esercizio del servizio di trasporto locale)

1. La gestione del servizio di trasporto scolastico è subordinato al rilascio dell'autorizzazione comunale.
2. Il numero degli autoveicoli destinati all'attività, ed ogni relativa variazione, è stabilito dall'amministrazione comunale con delibera di Giunta.
3. Le autorizzazioni saranno assegnate in base ad un apposito bando di concorso pubblico per titoli, da indire entro sessanta giorni dal momento in cui sono rese disponibili una o più autorizzazioni. Il bando dovrà obbligatoriamente contenere:
 - a) il numero delle autorizzazioni da attribuire;
 - b) l'elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'attribuzione dell'autorizzazione;
 - c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
 - d) eventuali titoli di preferenza ai fini dell'attribuzione dell'autorizzazione;
 - e) indicazione dei termini per la presentazione delle domande;
 - f) schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di proprietà o disponibilità del veicolo.
4. E' ammesso il trasferimento dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) cessione dell'azienda;
 - b) fusione o incorporazione di società;
 - c) trasferimento *mortis causa* a favore di uno dei figli dell'autorizzato appartenenti al nucleo familiare;
5. Ogni imprenditore potrà essere titolare di una sola autorizzazione.

Mod. 1



Consiglio Regionale della Campania

Art. 5

(Requisiti per ottenere l'autorizzazione)

1. Al fine di ottenere l'autorizzazione comunale per svolgere il servizio di trasporto scolastico è presentata domanda al Comune, come da fac-simile contenuto nel bando, dalla quale deve emergere la presenza dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione all'albo regionale dei gestori del servizio di trasporto scolastico;
- b) disponibilità di una rimessa all'interno del Comune;
- c) numero di mezzi necessario per lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico richiesto dal bando;
- d) dichiarazione di non essere titolare di licenza taxi o noleggio con conducente su tutto il territorio nazionale e di non aver trasferito alcun tipo di licenza taxi o noleggio con conducente negli ultimi cinque anni.

2. L'imprenditore deve dimostrare di possedere i detti requisiti all'atto della richiesta di autorizzazione.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 6
(Copertura costo del servizio)

1.L'entità della tariffa a carico degli utenti del servizio di trasporto scolastico è determinata da delibera del Consiglio comunale.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 7
(Adempimenti comunali)

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 117, comma 6, Cost., per il quale i Comuni "hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite", spetta all'ente locale determinare con regolamento:

- a) calendario e orari dello svolgimento del servizio;
- b) tragitto del trasporto scolastico;
- c) modalità dello svolgimento del servizio (iscrizioni per l'accesso al servizio di trasporto scolastico; accompagnamento sugli scuolabus dall'abitazione; numero accompagnatori presenti sullo scuolabus; assistenza portatori di handicap; comunicazione con le famiglie dei trasportati; comportamento alunni e sanzioni; ecc.);
- d) casi di interruzione del trasporto;
- e) rapporto Comune- trasportatore;
- f) rapporto Comune- Istituzioni scolastiche;
- g) casi di revoca dell'autorizzazione;
- h) tariffa e modalità del pagamento della stessa;
- i) esenzioni dal pagamento del servizio;
- l) modalità e procedure di verifica dell'idoneità mezzi.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 8
(Previsione ticket)

1. Per tutto quanto attiene agevolazioni tese ad incentivare la qualità del servizio trasporto alunni per sostegno al pagamento del ticket per famiglie meno abbienti si fa riferimento al trasporto a domanda individuale previste dalla Legge Regionale sul trasporto pubblico locale


Mod. 1